

TEMATICA 1

◉ TRACCIA

L'esclusione della punibilità del convivente *more uxorio* per i reati contro l'amministrazione della giustizia

◉ SVOLGIMENTO SINTETICO

L'art. 384 c.p. esclude la punibilità di chi ha commesso uno dei reati contro l'amministrazione della giustizia per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

Tradizionalmente controversa era la possibilità di estendere tale norma anche al convivente *more uxorio*.

L'orientamento tradizionale escludeva l'applicabilità al convivente *more uxorio* della causa di non punibilità operante per il coniuge, ai sensi del combinato disposto dell'art. 384, comma 1, c.p., e art. 307, comma 4, c.p., non includendo tali disposizioni nella nozione di prossimi congiunti il convivente *more uxorio*.

Un opposto orientamento è stato espresso da più recenti decisioni secondo cui la causa di non punibilità prevista in favore del coniuge, opera anche per il convivente *more uxorio* dovendosi confutare l'attualità dell'opinione espressa dal Giudice delle Leggi in ordine alla concezione di famiglia cui fare riferimento, alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, la quale considera la famiglia in senso dinamico, come una formazione sociale in perenne divenire, e non come un istituto statico e immutabile, essendo irrilevante che il rapporto familiare sia stato formalizzato legalmente in un accordo matrimoniale.

La causa di non punibilità è applicabile anche nei confronti dei componenti di una famiglia di fatto e dei loro prossimi congiunti, dovendosi recepire un'interpretazione in bonam partem che consenta la parificazione, sul piano penale, della convivenza *more uxorio* alla famiglia fondata sul matrimonio; l'equiparazione ai coniugi dei soli componenti di un'unione civile, prevista dal D.L.vo 19 gennaio 2017, n. 6, dunque, non esclude l'estensione della causa di non punibilità ai conviventi *more uxorio*, trattandosi di soluzione già consentita dal preesistente quadro normativo, oltre che dalla nozione di famiglia desumibile dall'art. 8 CEDU, ricomprensivo anche i rapporti di fatto.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel marzo del 2021, affermando che la causa di non punibilità di cui all'art. 384, comma 1, c.p. deve trovare applicazione anche con riferimento al convivente *more uxorio*, hanno aderito al più recente indirizzo: tenendo conto dell'evoluzione della società e adattando l'interpretazione della specifica *regola iuris* al mutamento della realtà sociale, hanno attribuito alla famiglia e al matrimonio un significato diverso e più ampio rispetto a quello che veniva loro assegnato all'epoca dell'entrata in vigore del codice penale.

D'altra parte, è ormai ampiamente superato tra gli interpreti l'orientamento che riconosce nell'art. 384 c.p. una causa di non punibilità in senso stretto, come anche quello che qualifica la disposizione come una causa di giustificazione.

La citata norma opera, al contrario, sul piano della colpevolezza, prevedendo la non punibilità di quei soggetti che, in virtù del legame affettivo che li lega al prossimo congiunto, hanno agito in una particolare situazione emotiva, tale da rendere inesigibile un comportamento conforme alla norma, senza con ciò escludere il disvalore oggettivo del fatto.

La natura e la funzione della disposizione non possono che condurre alla piena ammissibilità dell'estensione della causa di non punibilità al convivente *more uxorio*.

A ben vedere, quindi, il contrasto giurisprudenziale sviluppatosi in materia ha confuso i termini della questione: l'art. 384 c.p., infatti, non concorre a definire la disciplina della famiglia, ma attiene ad un elemento essenziale del reato qual è la colpevolezza.

Estendere la portata della scriminante in parola al convivente *more uxorio* non si traduce in una parificazione delle due realtà familiari, ma in una concreta applicazione del principio di personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 Cost.